Ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025

***ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020**

"Interventi urgenti nella frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino"

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n.

189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale "*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*";

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante *"Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decretolegge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120",* come modificata dall'Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, che ha introdotto

sostanziali modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2023 e che è entrato in vigore il 31 dicembre 2024;

Visto, altresì, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le Ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante *"Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023"*; e

c) 196 del 28 giugno 2024, recante "*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023"*;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante "*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*";

Visti gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *"Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica"*;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Preso atto degli esiti dello studio per la "*Determinazione del modello geofisico e geotecnico dell'area in cui ricadono gli immobili di proprietà privata in località Nibbiano e Sant'Erasmo – Comune di Camerino (MC)*" condotto dai professionisti incaricati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche;

Visto il Decreto del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n. 24 del 30 gennaio 2024 recante "*Studi di approfondimento degli esiti delle attività di cui all'Ordinanza commissariale n. 119/2021. Presa d'atto delle valutazioni definitive relative "Studi di approfondimento in località Nibbiano e Sant'Erasmo – Comune di Camerino (Mc)". - CODICE FASCICOLO: 490.20.30/2022/USR/67. CUP: H14D23000530001*";

Visto il Decreto del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n. 86 del 18 marzo 2024 recante "*Studi di approfondimento degli esiti delle attività di cui all'Ordinanza commissariale n. 119/2021. Presa d'atto delle valutazioni definitive relative "Studi di approfondimento in località Nibbiano e Sant'Erasmo – Comune di Camerino (Mc)". - CODICE FASCICOLO: 490.20.30/2022/USR/67. CUP: H14D23000530001*";

Ritenuto di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza n. 110 del 2020, l'ing. Gianluca Loffredo, quale-Sub Commissario per gli interventi previsti nella presente Ordinanza, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, il quale è già stato incaricato di condurre l'istruttoria per la determinazione delle azioni e degli interventi necessari e da prevedere nella presente Ordinanza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Camerino e dalla struttura del Sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub Commissario acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0013439-A-08/04/2025 e riportata all'Allegato sub 1) alla presente Ordinanza;

Considerato che per l'area di Nibbiano è necessario addivenire in tempi brevi a una scelta definitiva per avviare la delocalizzazione dell'intera frazione di Nibbiano del Comune di Camerino;

Ritenuta, per le modifiche e gli interventi proposti, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da partedella Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'estrema urgenza di provvedere per gli eventi franosi occorsi, i cui movimenti sono stati aggravati dagli eventi sismici susseguitisi dal 2016 e che hanno peggiorato sensibilmente lo stato dei luoghi e posto in pericolo la popolazione;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DISPONE

Articolo 1

(Disposizioni relative alla ricostruzione nell'area interessata dal movimento franoso della frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino)

1. Il presente articolo disciplina le modalità di esecuzione degli interventi di ricostruzione privata nella zona interessata da fenomeni franosi della frazione di Nibbiano del Comune di Camerino, così come individuata dallo studio di approfondimento geofisico commissionato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche (USR Marche), meglio descritto in premessa.

2. La zona di dissesto è perimetrata dall'USR Marche in conformità alle risultanze dello studio di approfondimento di cui al comma 1 e tutti gli edifici privati ubicati nella zona dichiarata in frana e perimetrata dovranno essere delocalizzati secondo le modalità e i criteri previsti dalla presente ordinanza.

3. Le singole aree dove insistono gli edifici da delocalizzare, liberate dalle macerie conseguenti alla loro demolizione, rimangono in proprietà dei soggetti privati proprietari e sono inedificabili. Il Comune provvede alla variante urbanistica finalizzata al vincolo di inedificabilità.

4. Il sito di atterraggio delle delocalizzazioni o gli edifici equivalenti da acquistare devono essere localizzati esclusivamente nel territorio del Comune di Camerino.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 non è richiesta la dichiarazione diinagibilità dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, né la sua classificazione come non utilizzabile secondo la procedura FAST di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezionecivile n. 405 del 10 novembre 2016. A tal fine, l'adozione dell'ordinanza di sgombero dell'immobileadottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è condizione sufficiente ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione degli immobili, nonché della fruizione delle misuredi sostegno alla popolazione coinvolta.

6. In deroga all'art. 30, comma 4, del TURP, qualora all'interno un intero edificio di cui al comma 3 del presente articolo, siano ricomprese più unità immobiliari di diversa proprietà o siano presenti unità immobiliari in comunione, è riconosciuta ai proprietari, anche singolarmente nel caso di comunione, la facoltà di procedere all'acquisto equivalente o alla delocalizzazione in maniera autonoma, previa deliberazione con le maggioranze di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016.

7. Per il coordinamento complessivo degli interventi di cui al presente articolo è individuato l'USR

Marche che opera assieme al Sub-Commissario Ing. Gianluca Loffredo individuato per la sua competenza ed esperienza professionale, secondo quanto disciplinato nella presente Ordinanza.

8. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, gli interventi di ricostruzione privata sono disciplinati dal TURP.

Articolo 2

(Costo ammissibile a contributo)

1. Il costo ammissibile a contributo per l'acquisto di altro edificio o per la ricostruzione in altro luogo degli edifici oggetto di delocalizzazione di cui all'articolo 1 è determinato in funzione delle proprietà dell'edificio da delocalizzare, nel limite delle singole quote.

2. Il contributo massimo concedibile nel caso di acquisto di altro edificio è pari al minore importo tra il prezzo di acquisto dell'edificio, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi della tabella 6 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 del TURP, calcolato sulla superficie complessiva dell'edificio da demolire ai fini dell'acquisto di un immobile equivalente. Non si applicano le riduzioni del costo parametrico per superficie.

3. L'acquisto di edificio equivalente può avere ad oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente ovvero della superficie della singola unità immobiliare. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 2 è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.

4. Il contributo massimo concedibile nel caso di ricostruzione in altro luogo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di ricostruzione comprensivo di ogni spesa conseguente e il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi della tabella 6 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 del TURP, calcolato sulla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero su quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore. Non si applicano le riduzioni del costo parametrico per superficie.

5. Nel caso di acquisto equivalente è riconosciuto un incremento nella misura massima pari al 20%, così come disposto dal TURP, del costo convenzionale per quanto necessario a compensare gli onorari e le spese notarili per il trasferimento di proprietà comprensivo di ogni spesa conseguente. Nell'incremento di cui al presente comma trovano ristoro anche le spese tecniche per la presentazione della domanda, per la stima dei fabbricati e per la valutazione della sicurezza, qualora necessaria, e le spese pregresse sostenute relative alle sole indagini geologiche effettivamente documentabili e

autorizzate dall'USR Marche, nonché le spese già sostenute per ricevere l'agibilità a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016.

6. Nel caso di ricostruzione in altro luogo è riconosciuto un incremento nella misura massima pari al 30%, secondo quanto stabilito dal TURP, del costo convenzionale per quanto necessario a compensare le spese per l'acquisto dell'area di superficie o valore equivalente, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà comprensivo di ogni spesa conseguente e connessa alla delocalizzazione. Nell'incremento di cui al presente comma trovano ristoro anche le spese pregresse sostenute relative alle sole indagini geologiche effettivamente documentabili e autorizzate dall'USR Marche, nonché le spese già sostenute per ricevere l'agibilità a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016.

Articolo 3

(Erogazioni del contributo per la ricostruzione privata)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo di ricostruzione, le procedure e le percentuali degli stati avanzamento, determinate sull'importo ammesso a contributo, sono stabilite dal TURP.

2. Per i soli casi di acquisto equivalente, anche per unità immobiliari non ancora provviste dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, del TURP, può essere richiesta la concessione e l'erogazione dell'anticipazione delle spese. L'importo dell'anticipazione è determinato nella misura massima del 30%, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.

3. L'erogazione del contributo a saldo avviene alla conclusione del procedimento nel suo complesso e comunque alla conclusione della demolizione totale dell'edificio ricadente nell'area di cui all'art. 1 comma 2 della presente ordinanza e del relativo smaltimento a rifiuto del materiale prodotto. Resta inteso che l'erogazione del contributo a saldo, in caso di acquisto equivalente, è subordinata all'ottenimento dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 del TURP.

Articolo 4

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

Castelli
Guido
11.04.2025
11:11:20
GMT+01:00

CGRTS-0013439-A-08/04/2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016
Il Sub Commissario

RELAZIONE ISTRUTTORIA

DELOCALIZZAZIONE EDIFICI DELLA FRAZIONE NIBBIANO

NEL COMUNE DI CAMERINO (MC)

Aprile 2025

SOMMARIO

1. PREMESSA 1

2. INTRODUZIONE 2

3. STUDIO DI APPROFONDIMENTO IN LOCALITÀ NIBBIANO E SANT'ERASMO 4

4. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN DELOCALIZZAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA 10

5. DESTINAZIONE DELLE PROPRIETÀ OGGETTO DI DELOCALIZZAZIONE 11

1. PREMESSA

La relazione istruttoria ha lo scopo di analizzare la procedura di delocalizzazione della frazione di Nibbiano proposta dall'amministrazione comunale di Camerino (MC), comunicata e notificata alla struttura commissariale mediante atto protocollato al n. CGRTS n. 41986 del 25/10/2024. Vengono evidenziate le criticità ed urgenze, le specificità della procedura e gli interventi di carattere pubblicistico connessi.

I dati a fondamento dell'istruttoria sono stati estratti dalle note e relazioni, supportate da riunioni, pervenute dall'amministrazione comunale di Camerino e dai risultati degli studi di approfondimento in località Nibbiano e Sant'Erasmo affidati dall'USR Marche ai sensi della O.C. 119/2021. Il ruolo di soggetto attuatore per l'intervento di demolizione e rinaturalizzazione dell'area è affidato all'USR Marche.

Per quanto concerne le criticità e urgenze richieste come presupposto per l'adozione dell'Ordinanza Speciale (in seguito O.S.) si evidenziano i seguenti aspetti:

- disciplinare la procedura di delocalizzazione delle unità immobiliari ricadenti nell'area di cui l'USR, in qualità di soggetto attuatore della procedura indicata nell'O.C. 119/2021, ha disposto la perimetrazione PAI "P3 - *Pericolosità elevata*" in esito agli studi di approfondimento geologico ed idrogeologico;
- disciplinare l'intervento di demolizione delle unità immobiliari ricadenti nella suddetta area perimetrata al fine di annullare il rischio per la vita umana dal momento che viene eliminata l'esposizione e altresì minimizzare il tempo di esposizione dei soli beni immobili al rischio frana comportante, nel caso di importante attivazione del fenomeno, il consequenziale costo di rimozione di macerie e detriti nel caso in cui l'area fosse ancora edificata;

Il nesso di causalità con il Sisma 2016 è attestato dagli esiti degli studi di approfondimento, espletati ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 119/2021, di cui l'USR Marche ne dà presa d'atto con Decreto del Dirigente del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n. 24 del 30 gennaio 2024 e n. 86

del 18 marzo 2024, resisi necessari a seguito delle risultanze del Piano Attuativo delle frazioni perimetrate del comune di Camerino (art. 4 della Ordinanza Commissariale n. 107/2020).

2. INTRODUZIONE

Il territorio del comune di Camerino, composto da 35 frazioni più il capoluogo, è tra i più danneggiati a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Con l'obiettivo di garantire una ricostruzione sicura e sostenibile, la Struttura Commissariale ha disposto una serie di dispositivi normativi ed accordi con istituzioni atti a consentire agli enti territoriali di poter usufruire di conoscenze di dettaglio del territorio ed espletare, laddove necessario, studi specifici di approfondimento in aree con rischio da frana o dissesto idrogeologico. Di seguito si descrive sinteticamente la cronistoria dei procedimenti inerenti l'oggetto della presente relazione istruttoria:

- Con delibera di consiglio comunale n. 52 del 15.07.2019 sono state approvate le proposte di perimetrazione di 7 località del comune di Camerino, tra cui quella della Frazione di Nibbiano, approvata con Decreto del Vice Commissario Delegato per gli Interventi di Ricostruzione post sisma 2016 n. 28 del 5 maggio 2019;
- Il comune, successivamente all'approvazione delle perimetrazioni, ha avviato il procedimento di affidamento dei servizi tecnici per l'attività di pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione dei nuclei urbani maggiormente colpiti, ai sensi dell' art. 4 della O.C. 107/2020, tramite procedura negoziata dal quale è risultato aggiudicatario il Gruppo Karrer;
- In data 12 maggio 2022, l'RTP aggiudicataria, Gruppo Karrer, ha trasmesso la versione definitiva dei Piani Attuativi, dal quale risulta, al punto 3.5 della relazione allegata al Piano Attuativo di Nibbiano, la seguente osservazione: *" ...omissis..., nel sito di Nibbiano una eventuale criticità geologica è rappresentata da un potenziale fenomeno di instabilità di versante esteso e relativamente profondo, a decorso*

molto lento (scorrimento traslativo che coinvolgerebbe oltre ai depositi detritici superficiali anche la porzione alterata e fratturata del substrato) che comprende anche il sottostante abitato di S. Erasmo. Sarà necessario, pertanto, elaborare un modello di frana (geometria, meccanismi e cinematismi, condizioni idrauliche del versante) mediante sondaggi geognostici profondi attrezzati con inclinometri e piezometri, da monitorare per un periodo significativo di almeno un anno. Occorrerà, inoltre, prevedere interventi di mitigazione di tali fenomeni di instabilità che, in prima approssimazione, saranno costituiti da interventi di regimazione idraulica superficiale e di drenaggio profondo (es.: dreni tubolari). Tali monitoraggi ed interventi possono essere attuati parallelamente agli interventi di ricostruzione per cui si dovranno eventualmente adottare particolari accorgimenti in termini di apparati fondali, rigidezza dei manufatti, ecc.";

- A seguito di tale risultanza, il Comune ha avviato una serie di incontri e corrispondenze con l'USR Marche, la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud e la Struttura Commissariale, dal quale si è determinata la necessità di attivare le ulteriori indagini di approfondimento, ai sensi della O.C. n. 119/2021, al fine di definire gli interventi per le aree caratterizzate da instabilità. A tal riguardo con Decreto del Dirigente del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n. 53 del 5 maggio 2023, l'USR Marche ha affidato l'incarico per gli studi di approfondimento sopracitati delle aree urbane di Nibbiano e Sant'Erasmo all'ing. Francesco Massa e al Geol. Massimo Mangifesta;
- Con nota assunta al prot. CGRTS n. 3539 del 30/01/2024 e n. 10785 del 20/03/2024, l'USR Marche trasmette alla Struttura Commissariale rispettivamente il Decreto del Dirigente del Settore Attuazione Ordinanze Speciali n. 24 del 30 gennaio 2024 e n. 86 del 18 marzo 2024, con la quale prende atto degli esiti degli studi di approfondimento descritti sinteticamente nel successivo paragrafo.
- Infine, visti gli esiti degli studi, l'amministrazione comunale, con Ordinanza Sindacale n. 20,21 e 22 del 4 marzo 2024 e n. 25 del 15 marzo 2024 ha inibito l'accesso e l'utilizzo degli

edifici e ordinato lo sgombero ai proprietari degli edifici agibili ubicati all'interno dell'area in proposta di perimetrazione a pericolosità elevata P3, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

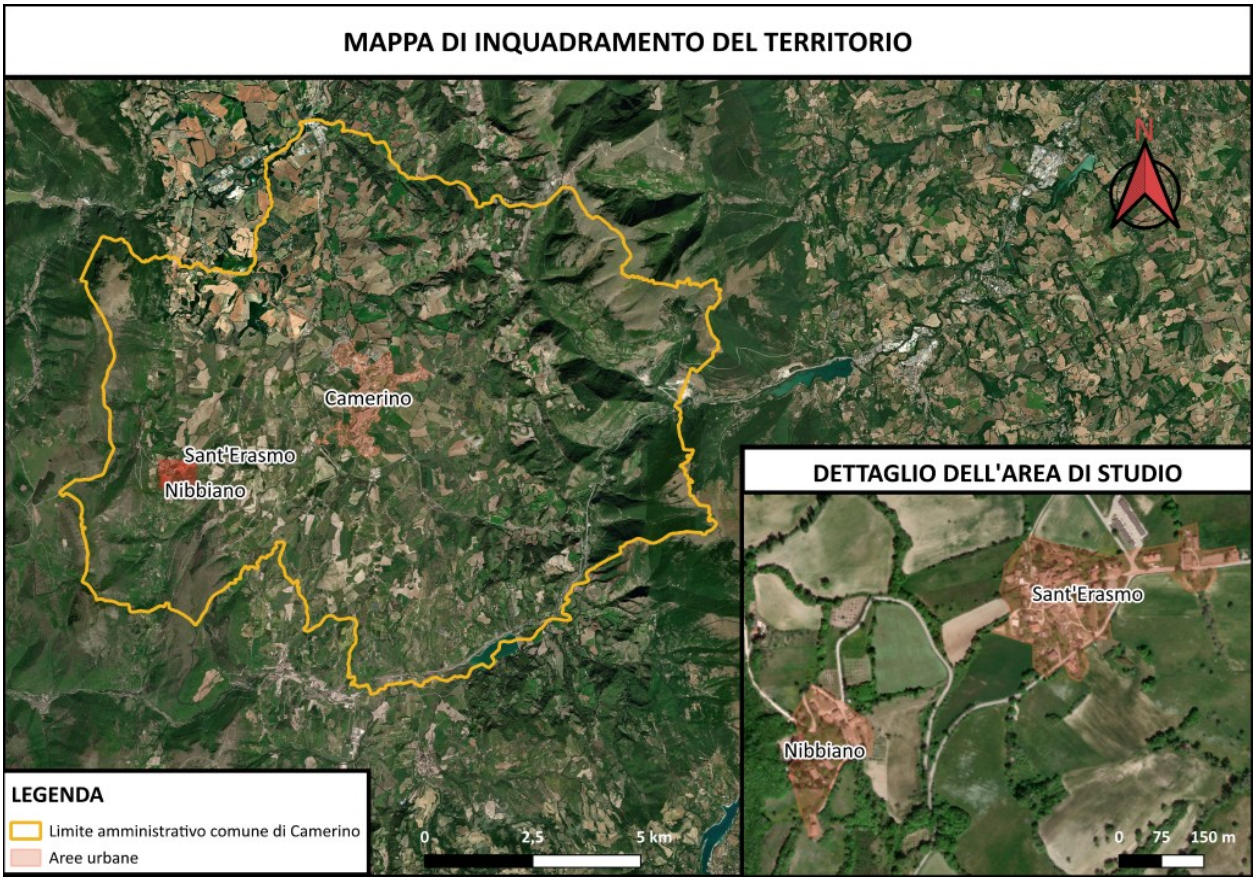

Fig. 1 - Inquadramento del territorio del comune di Camerino, con dettaglio dell'area urbana delle frazioni di Nibbiano e Sant'Erasmo.

3. STUDIO DI APPROFONDIMENTO IN LOCALITÀ NIBBIANO E SANT'ERASMO

Gli studi di approfondimento, ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 119/2021, affidati dall'USR Marche all' ing. Francesco Massa e al Geol. Massimo Mangifesta, riguardano le frazioni di Nibbiano e Sant'Erasmo del comune di Camerino (MC), nello specifico l'analisi del movimento franoso censito nell'inventario delle frane IFFI, nel PAI della Regione Marche dall'identificativo ID: F-16-0771 e le

relative aree interferenti, di cui, inoltre, sono state già evidenziate le criticità negli studi di microzonazione sismica di III livello (2020 - Geol. Marcello Maccari e Geol. Anacleto Pesaresi), che indicano l'area ZAfr (Zona di suscettibilità per Instabilità di versante) .

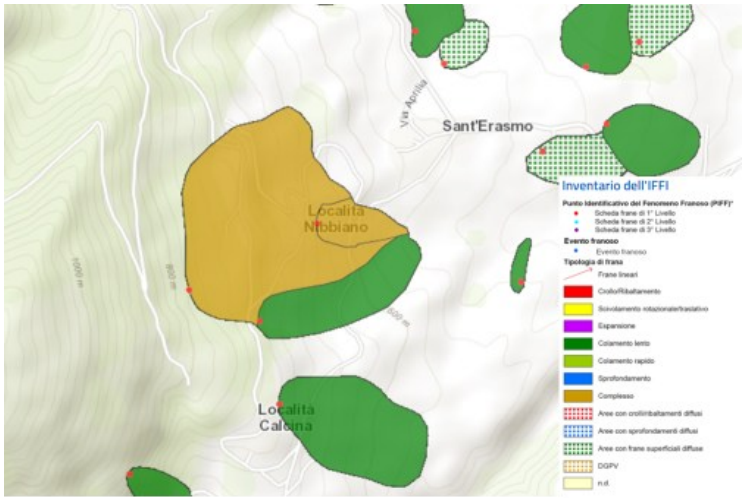

Fig. 2 - Estratto, database IdroGEO - ISPRA, dell'Inventario delle Frane IFFI, con dettaglio dell'area delle frazioni di Nibbiano e Sant'Erasmo.

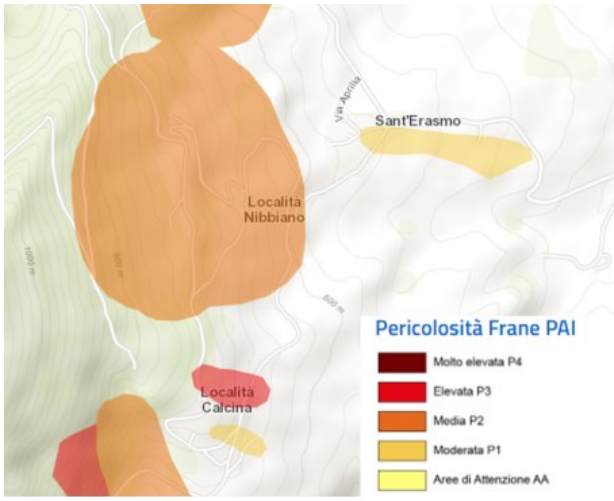

Fig. 3 - Estratto, database IdroGEO - ISPRA, della Carta Frane PAI, con dettaglio dell'area delle frazioni di Nibbiano e Sant'Erasmo.

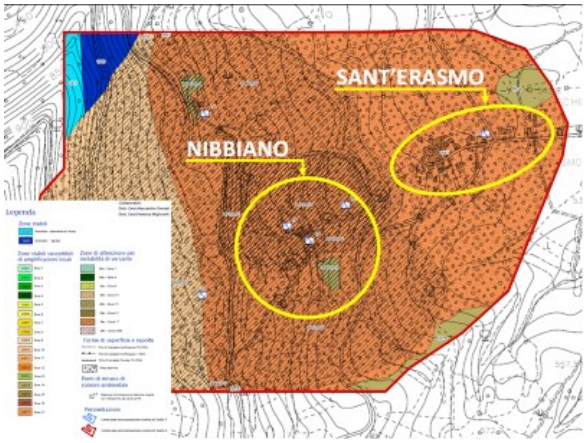

Fig. 4 - Estratto della Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, con dettaglio dell'area delle frazioni di Nibbiano e Sant'Erasmo.

Lo studio di approfondimento dell'ing. Massa e del Geol. Mangifesta, oltre a reperire ed analizzare le informazioni da studi ed indagini disponibili per l'area d'interesse, ha anche implementato la

conoscenza dell'assetto litostratigrafico a mezzo di ulteriori indagini geofisiche (sondaggi a carotaggio continuo e S.P.T.), geognostica (prospezione di sismica a rifrazione in modalità "Roll Along") e rilievo topografico LIDAR con drone., finalizzate all'ottenimento di parametri geomeccanici e geotecnici propedeutici agli studi di stabilità di versante, corredati dalla produzione di analisi di risposta sismica locale 2D, simulazioni numeriche e modellazioni 3D (Software FLAC3D).

Fig. 5 - Ricostruzione del modello 3D del terreno dai dati di rilievo LIDAR da drone.

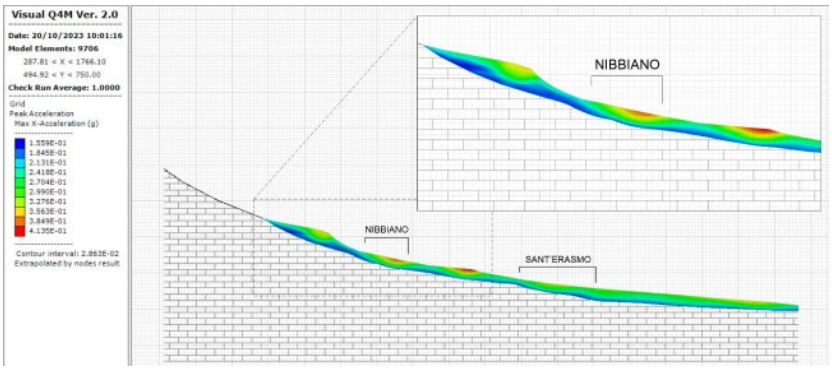

Fig. 6 - Massime accelerazioni registrate nell'analisi della sezione L1 dello studio di approfondimento.

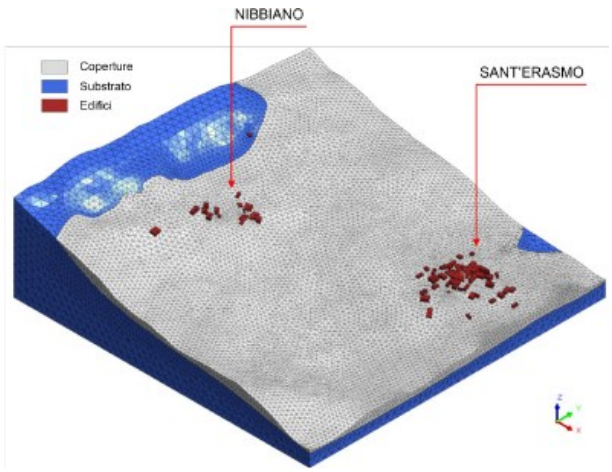

Fig. 7 - Modello numerico FLAC 3D utilizzato nelle analisi.

In esito alle risultanze degli approfondimenti, l'ing. Massa conclude evidenziando la necessità di delocalizzare la frazione di Nibbiano, come segue: " *...omissis... Dallo studio numerico effettuato è emerso come la porzione più ad est della zona indagata è caratterizzata da amplificazioni legate a forme connesse all'acclività del versante che interessa l'abitato di Nibbiano e genera la frana identificata dal PAI Marche con il codice F-16-0771. Tutte le analisi effettuate mostrano la presenza, in chiave sismica, di importanti amplificazioni e deformazioni che possono essere indotte dai fenomeni tellurici e che, allo stato attuale, hanno determinato l'importante quadro fessurativo presente in pressoché tutte le abitazioni oggetto di ordine di evacuazione. La situazione risulta essere differente per quanto attiene la vicina frazione di Sant'Erasmo, ubicata su una forma topografica riconducibile più ad un pianoro che ad un versante con marcata acclività. Le analisi effettuate in particolare nei pressi dell'abitato di Sant'Erasmo non mostrano i picchi di intensità in termini di amplificazioni e deformazioni che si sono invece rilevati per l'abitato di Nibbiano, per il quale, dalle analisi tridimensionali, gran parte dell'abitato è interessato da deformazioni plastiche diffuse, come si deduce dall'osservazione in planimetria della mappa degli Shear Strain Increment.*", e aggiunge: " *...omissis... Le analisi effettuate mostrano comunque all'interno del perimetro P2 la presenza di un'area localizzata in cui gli effetti dell'amplificazione sismica possono avere effetti più importanti, e che necessitano l'introduzione all'interno della stessa di un ulteriore perimetro a pericolosità di classe P3: pericolosità "Elevata"....omissis... Nel caso specifico, si precisa che viste le importanti profondità coinvolte in tale area riattivata, non è possibile intervenire con opere di mitigazione e/o consolidamento in tale della zona. Pertanto, si ritiene che l'abitato ricadente all'interno del perimetro di frana riattivato debba essere oggetto di interventi di delocalizzazione. Nel caso specifico, dopo la serie necessaria di indagini geologiche e geognostiche e degli studi approfonditi sui fenomeni franosi in atto si è giunti alla conclusione che il Centro abitato di Nibbiano è connesso ad un fenomeno gravitativo lento ed irreversibile, la cui natura e profondità non ne consentono la mitigazione."*

In aggiunta a quanto sopra, l'ing. Massa e il Geol. Mangifesta, hanno condiviso ulteriori chiarimenti in merito alla proposta di riperimetrazione e delocalizzazione, in quanto le attuali NTA PAI Marche, per aree di versante a rischio frana perimetrate *"P3 - Pericolosità elevata"*, non implicano la delocalizzazione obbligatoria dei beni immobili ivi presenti, precisando quanto segue: " *...omissis... È bene precisare però, che l'assetto idrogeologico del PAI comprende due macro-settori di interesse: l'assetto idraulico per le aree a rischio idraulico, e l'assetto dei versanti per le aree a rischio di frane e valanghe. In sostanza, il Piano attuale non contempla in nessuna forma e in nessuna norma gli effetti relativi alle attività sismiche ed alle interazioni che esse hanno con le eventuali aree a pericolosità di frana. Si ribadisce, tra l'altro, che la pericolosità proposta nello studio di approfondimento rappresenta la massima condizione possibile solo ed esclusivamente perché le attuali normative PAI relazionano la pericolosità alla sola tipologia di frana e al solo stato di attività. Si ritiene che inquadrare l'attuale condizione delle aree di Nibbiano solo in una pericolosità PAI risulta essere una soluzione poco cautelativa, e non esaustiva della reale condizione dei luoghi, dal momento che la pericolosità intrinseca risulta maggiore. ...omissis... Ciò ha necessitato la determinazione di una porzione di territorio per la quale si consiglia la completa delocalizzazione degli immobili esistenti, dal momento che una ricostruzione all'interno della stessa area potrebbe non risultare sicura a causa dell'imponderabile contributo aggiuntivo all'instabilizzazione della zona determinato dal movimento franoso. ...omissis... In conclusione, le condizioni di pericolosità della frana nell'abitato di Nibbiano, abbinate alle evidenti amplificazioni che sono state rilevate dall'effettuazione delle analisi di stabilità in chiave sismica, determinano situazioni di pericolosità intrinseca del movimento complesso non direttamente inquadrabili all'interno delle casistiche normate dal PAI, dal momento che implicano aggravamenti del movimento che non rientrano all'interno delle tabelle allegate alle Norme Tecniche di Attuazione. Pertanto, si deve ritenere che i risultati dello studio effettuato hanno individuato un perimetro entro il quale non ci si può attenere alle casistiche del PAI per la valutazione degli interventi possibili compatibili con le attività di ricostruzione, segnalando condizioni di completa inedificabilità associabili alla salvaguardia delle*

condizioni di incolumità della popolazione. Nelle more degli approfondimenti eseguiti, quindi, si ribadisce la necessità di una completa delocalizzazione degli immobili esistenti nell'abitato di Nibbiano per una pericolosità da frana dovuta al duplice effetto sia di instabilità locale e sia di instabilità sismo-indotta non contemplata nelle casistiche del PAI-Marche.".

Preso atto, inoltre, delle precisazioni e controdeduzioni alla nota del comune di Camerino, prot. n. 18872 del 3 luglio 2024, e del Settore Genio Civile Marche Sud, prot. CGRTS n. 26673 del 3 luglio 2024, assunte al prot. CGRTS 32810 del 26 agosto 2024, in cui i professionisti incaricati per lo studio di approfondimento specificano che in esito ai risultati ottenuti dallo studio, l'abitato di Nibbiano è valutato *"zona non ri-edificabile"*, ai sensi dell'art. 24, comma 10, lett. b) del T.U.R.P., sottolineando che " *...omissis... presenta problematiche di instabilità dovute alla scarsa rigidezza delle coperture detritiche e al loro assetto geometrico e geomorfologico che concorrono a generare scenari di instabilità sia ad opera di precipitazioni meteoriche intense e/o eccezionali e sia per effetti indotti dovuti a forti terremoti come quelli già avvenuti nella zona.*", mentre l'abitato di Sant'Erasmo è *"zona ri-edificabile",* ai sensi dell'art. 24, comma 10, lett. a) del T.U.R.P., sottolineando altresì che " *...omissis... presenta problematiche legate solo ed esclusivamente ad effetti di amplificazione sismica locale dovuta alla particolare conformazione delle geometrie sepolte e che questa è l'unica responsabile per i danneggiamenti occorsi a causa della crisi sismica del 2016. La riedificabilità dovrà, quindi, necessariamente tener conto delle risultanze dettagliate di risposte sismiche locali 2D (RLS) da eseguire nell'abitato.".*

Tutto quanto sopra esposto, si prende atto degli esiti degli studi di approfondimento, e si descrive, nei seguenti paragrafi, la modalità di attuazione dell'intervento di demolizione degli edifici da delocalizzare, la predisposizione alla rinaturalizzazione delle aree oggetto di intervento di demolizione e ulteriori specifiche in merito alle proprietà dell'area in proposta di perimetrazione.

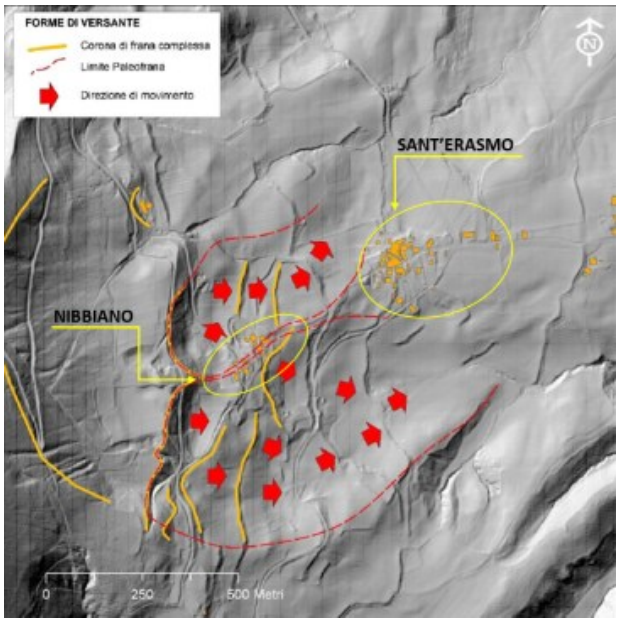

Fig. 8 - Carta tridimensionale delle forme superficiali.

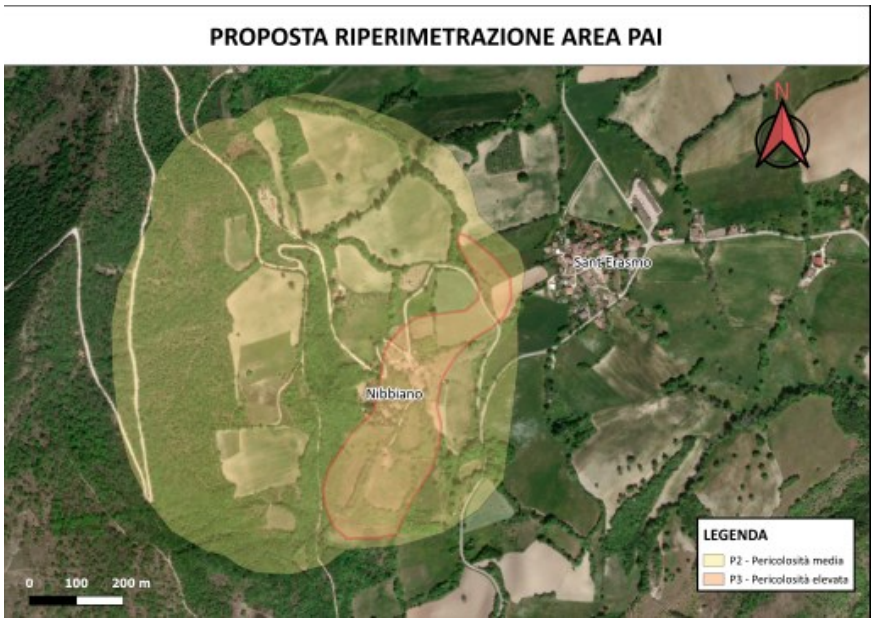

Fig. 9 - Planimetria con proposta di perimetrazione area PAI.

4. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN DELOCALIZZAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA

Per gli edifici oggetto di delocalizzazione ricadenti nel perimetro individuato dagli studi di approfondimento, identificati nella planimetria catastale in Fig. 10, i singoli proprietari provvedono ad attuare gli interventi di demolizione e rimozione macerie in virtù dell'impossibilità di gestire in un unico cronoprogramma le esigenze degli interessati, quali tempi di acquisto di edifici equivalenti o realizzazione di nuova costruzione e relativa logistica dello stoccaggio temporaneo dei beni mobili. Detti progetti di demolizione dovranno altresì assicurare post operam un'area predisposta alla rinaturalizzazione spontanea in linea con il decoro paesaggistico ed il rispetto per l'ambiente.

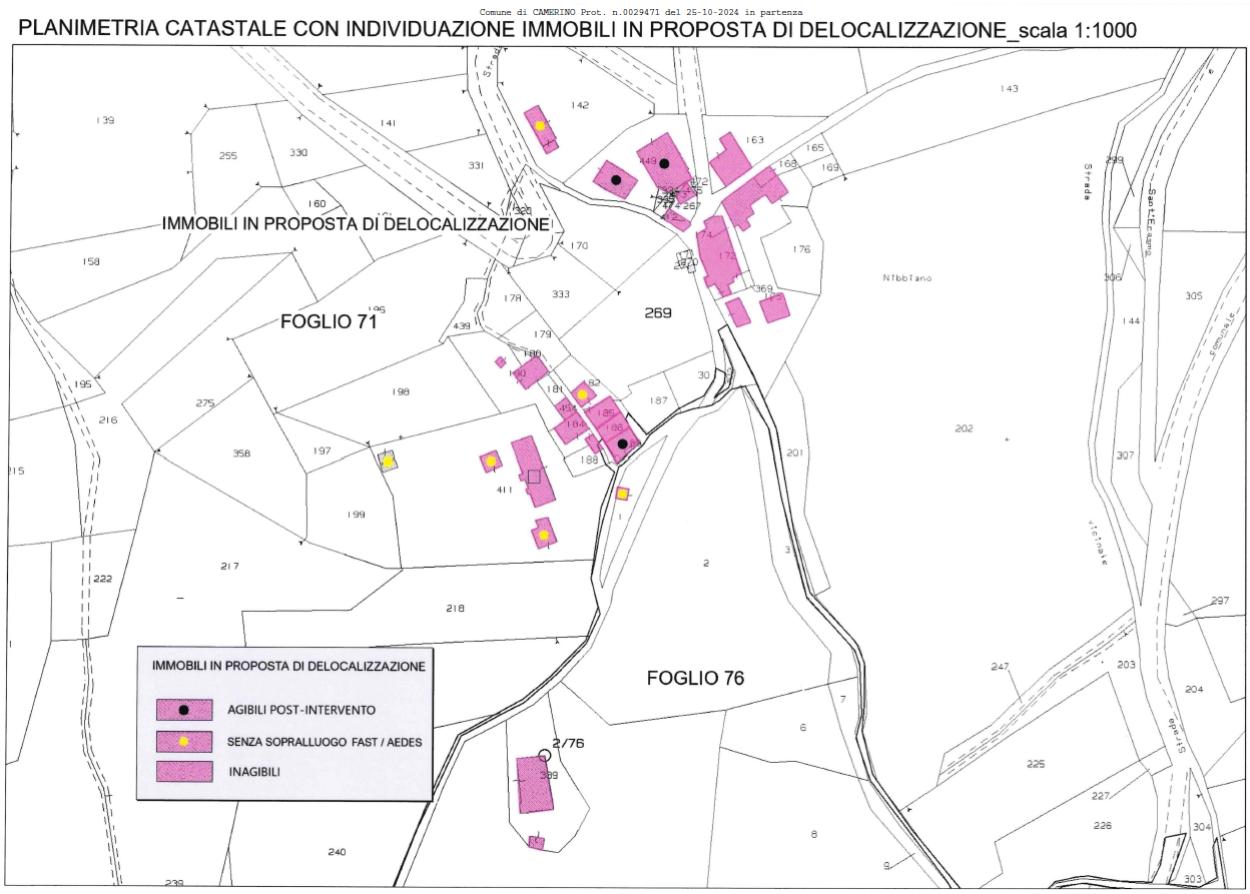

Fig. 10 - Planimetria catastale degli edifici in proposta di delocalizzazione.

5. CRONISTORIA DELLA NORMATIVA SISMA E DEI PROCEDIMENTI DI RICOSTRUZIONE NELL'AREA D'INTERESSE

Considerato che nell'area in oggetto vi sono casistiche di edifici aventi già usufruito del contributo di riparazione sisma, di seguito si descrive la cronistoria della normativa sisma con il quale si evidenzia per il caso in esame la legittimità di tali interventi.

- *Con decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189* sono stati disciplinati gli "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".
- *Con decreto legge 11 novembre 2016, n. 205* sono stati disciplinati "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016". Nello specifico l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'articolo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.
- *Con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e in particolare l'articolo 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi.
- *Con l'Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016*, viene disciplinata la "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi".

  Con la suddetta normativa sono state disciplinate le modalità di presentazione della documentazione al fine di consentire il ripristino immediato della agibilità degli edifici che

hanno subito danni lievi secondo le schede AeDES, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, attraverso interventi tesi alla riparazione con rafforzamento locale.

Gli interventi riferiti agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili ovvero non utilizzabili, oggetto delle predette ordinanze, sono risultati particolarmente urgenti e indifferibili anche perché coinvolgevano un numero rilevante di famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate.

Sulla base e nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, i privati cittadini che ne avevano titolo, in riferimento agli immobili localizzati nella frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino che avevano subito danni lievi, hanno provveduto alla presentazione delle pratiche di ricostruzione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

Nello specifico, i richiedenti degli immobili, contraddistinti al catasto fabbricati Fg 71 mappali 189 e 449, hanno ottenuto il decreto di concessione del contributo rispettivamente con DDUSR n. 289 del 29/11/2017 e con DDUSR n. 517 del 06/03/2019, potendo così avviare e concludere i lavori di riparazione post sisma in breve tempo.

- *Con l'Ordinanza commissariale n. 119 del 08/09/2021* vengono disciplinate le casistiche riguardanti gli edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici. Nello specifico le disposizioni di cui alla predetta ordinanza si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta.
- *Con Decreto Commissariale n. 626 del 31/12/2021* si è ritenuto opportuno procedere alla definizione delle modalità di effettuazione dello studio specialistico geologico, attraverso la predisposizione di un'apposita guida per le attività da svolgere e la documentazione da produrre da parte dei professionisti incaricati, per la dimostrazione della presenza della fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee nell'area soggetta a

indagine. A tal proposito, la struttura tecnica commissariale ha elaborato a tal fine le "Linee guida per l'affidamento e lo svolgimento degli studi di approfondimento delle aree caratterizzate da instabilità." (Allegato 1) nonché l'iter per la "Definizione della procedura relativa alla valutazione costi-benefici di cui al comma 3 dell'art. 22 ord. 19/2017 e al comma 3 dell'art. 14-bis ord. 13/2017" (Allegato 2).

Pertanto, solo a partire dal 1 gennaio 2022 è stato possibile attuare studi di approfondimento di tipo geologico conformi alle Linee Guida emanate dalla struttura commissariale. Le predette Linee Guida sono volte ad individuare le modalità di affidamento degli incarichi, le attività e la documentazione necessarie per valutare le reali condizioni di un'area interessata da fenomenologie di instabilità gravitativa, il relativo stato di attività (attivo o quiescente) e il livello di pericolosità. L'obiettivo è quello di avere uno strumento funzionale per una ricostruzione in sicurezza e quello di stabilire un flusso di lavoro condiviso e standardizzato che consenta a tutti i soggetti coinvolti (Struttura Commissariale, Comune, USR, e Cittadini) di esprimersi in merito alla specifica criticità dell'instabilità indagata, sulla base di un'articolata descrizione, supportata da dati certi (derivanti dallo studio di approfondimento) e prodotta da un professionista geologo regolarmente iscritto ad Albo Professionale e all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016.
Conseguentemente all'ultima ordinanza commissariale citata e al relativo decreto attuativo (Decreto Commissariale n. 626/2021), l'USR ha attuato lo studio di approfondimento di tipo geologico a seguito della segnalazione di ipotetiche criticità di tipo geologico segnalate dai tecnici incaricati dal Comune per la redazione dei Programmi Urbanistici Attuativi legati al processo di ricostruzione post-sisma. Al fine di definire con certezza lo scenario geomorfologico dell'area, sono state messe in campo tutte le professionalità necessarie. Pertanto, con Decreti del Dirigente del Settore Attuazione

Ordinanze Speciali n. 24 del 30 gennaio 2024 e n. 86 del 18/03/2024 è stato preso atto delle valutazioni definitive riguardanti l'area di Nibbiano nel Comune di Camerino (MC).

Dagli studi condotti, in particolar modo grazie alle indagini geofisiche, è emerso che l'intera frazione di Nibbiano presenta un'importante instabilità la cui mitigazione non risulta essere attuabile secondo l'analisi dei costi-benefici definita dall'Allegato 2 del Decreto Commissariale n. 626/2021.

Occorre precisare che gli interventi effettuati di riparazione post-sisma degli edifici interessati dai danni lievi non hanno evidenziato le criticità emerse dallo studio condotto dall'USR poiché, secondo il capitolo 6.2.2 delle NTC 2018 e ss.mm.ii., se si tratta di "*costruzioni o di interventi di modesta rilevanza...*" è consentito di omettere la relazione geotecnica, e (sembrerebbe) anche di omettere quella geologica del 6.2.1, e quindi di dichiarare "*che l'intervento in oggetto, pur riguardando opere ai sensi del paragrafo 6.1.1 delle NTC 2018, è ritenuto di modesta rilevanza e ricade in zona ben conosciuta dal punto di vista geotecnico; pertanto la progettazione geotecnica, contenuta nella relazione di calcolo strutturale, è basata su conoscenze pregresse documentate (paragrafo 6.2.2 capoverso 6 delle NTC 2018), con i seguenti parametri geotecnici (compilare solo quelli pertinenti)...*". Soltanto lo studio di tipo specialistico, condotto nell'ambito dell'Ordinanza commissariale n. 119/2021, ha permesso l'approfondimento in grado di definire con certezza l'effettivo scenario geomorfologico.

Sulla base di quanto sopra riportato, si può affermare che i privati cittadini che ne avevano titolo erano autorizzati alla presentazione delle pratiche di ricostruzione così come conservato agli atti del Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione. Allo stesso modo, si può affermare che, alla data antecedente il 1 gennaio 2022, l'USR e i soggetti coinvolti nella ricostruzione post-sisma non

possedevano gli strumenti normativi necessari all'attuazione degli studi di approfondimento sopra descritti, definiti e disciplinati con l'ordinanza commissariale n. 119/2021.

6. DESTINAZIONE DELLE PROPRIETÀ OGGETTO DI DELOCALIZZAZIONE

Gli edifici oggetto di delocalizzazione urbanisticamente ricadono all'interno della zonizzazione agricola "E" di cui al DM 1444/1968, come riportato nella tavola 1 B del Piano Regolatore del comune di Camerino che deve istituire il vincolo di inedificabilità assoluta nell'area oggetto di perimetrazione, secondo le procedure ordinarie interne all'ente. Le proprietà private in cui insistono gli edifici in delocalizzazione, su richiesta dell'amministrazione comunale, vista la frammentarietà ed irrisorietà della loro dimensione, e dunque l'eventuale difficoltà di gestione, rimangono in possesso dei proprietari stessi.

Roma, 07/04/2025

il Sub Commissario
Ing. Gianluca Loffredo

Firmato digitalmente da:
Loffredo Gianluca
Firmato il 07/04/2025 21:59
Seriale Certificato: 3232144
Valido dal 25/01/2024 al 25/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA